



CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
BANCA DI CASCIA

FOGLIO INFORMATIVO

relativo alla

RINEGOZIAZIONE DI CONTRATTO DI MUTUO A TASSO VARIABILE

**stipulato anteriormente al 29 maggio 2008
e finalizzato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione
dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 D.L. 27 Maggio 2008
n. 93, convertito in L. 24 Luglio 2008 n. 126
e della convenzione tra ABI e MEF del 19 Giugno 2008.**

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF

CONTATTISito internet: www.bccvaldarnoflorentino.itE-mail: info@bccvaldarnoflorentino.it

(servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063

(costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482

(servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146

(servizio gratuito)

info@relax@bccsoar.it

Ufficio Reclami

Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)

Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Num. Tel.: _____

e-mail: _____

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato

Data _____

Firma per avvenuta ricezione _____

CHE COS'È LA RINEGOZIAZIONE DI MUTUI A TASSO VARIABILE

La rinegoiazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. 24 luglio 2008 n. 126, e della Convenzione del 19 giugno 2008 tra ABI e MEF, costituisce uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo di una gamma più ampia di opportunità, fra le quali la possibilità di avvalersi della "portabilità" del mutuo.

Presupposti per la rinegoiazione:

- mutui a tasso variabile e rata variabile per tutta la loro durata;
- stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008;
- finalizzati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'abitazione principale (che è quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado hanno la residenza);
- possono usufruirne anche i debitori inadempienti, purché non sia intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo.

Funzione economica:

La rinegoiazione determina il passaggio da una rata variabile ad una rata di importo fisso, normalmente di ammontare inferiore rispetto a quello attualmente pagato, ricalcolato secondo i criteri sotto indicati, salvo l'eventuale prolungamento della durata e l'aumento del debito reale.

Come si ottiene:

Entro tre mesi dal ricevimento della proposta da parte della Banca, il cliente, con gli eventuali terzi garanti, deve recarsi presso la propria filiale per formalizzare l'operazione. L'intera operazione è esente da imposte e tasse; il cliente non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti all'operazione medesima, per tutta la durata residua del mutuo.

Struttura e disciplina:

- a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'1 gennaio 2009, la rata attuale viene sostituita da una nuova, normalmente di ammontare inferiore, ricalcolata applicando all'importo originario concesso a mutuo il tasso dato dalla media aritmetica semplice dei tassi di ammortamento del 2006 ovvero, nel caso di mutuo stipulato, rinegoiato o accollato dopo il 31.12.2006, sulla base dei parametri utilizzati per la determinazione della prima rata di ammortamento successiva alla stipula, all'accollo o alla rinegoiazione;
- tale importo rimane fisso per tutta la durata;
- la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento inizialmente previsto e quello della rata ricalcolata con la rinegoiazione viene addebitata, insieme alle rate scadute e a quant'altro maturato alla data di rinegoiazione, su un apposito conto di finanziamento accessorio, su cui maturano interessi;
- il medesimo viene alimentato dagli importi a debito e a credito del debitore conseguenti all'andamento del tasso variabile originariamente previsto;
- qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo dovrà avvenire seguendo il piano di ammortamento più favorevole per il cliente tra quello inizialmente pattuito e quello rinegoiato;
- l'eventuale debito risultante dal conto di finanziamento accessorio alla data di scadenza del contratto di mutuo determina la necessità di predisporre un ulteriore piano di ammortamento per la totale estinzione di quanto dovuto;
- il relativo rimborso deve avvenire sulla base di rate fisse, di importo pari all'ammontare della rata risultante dalla rinegoiazione, comprensive di capitale e di interessi;
- le garanzie già iscritte permangono fino alla totale estinzione di quanto dovuto.

Restano ferme tutte le clausole del contratto di mutuo non espressamente derogate dalla rinegoiazione, compresa la clausola risolutiva espressa e la decadenza del beneficio del termine.

Principali rischi (specifici e generici)

Se il parametro di riferimento al quale è agganciato il tasso applicato al mutuo da rinegoiare continuerà a crescere, l'operazione si presta a diventare, nel lungo periodo, gravosa dal punto di vista dei costi e della durata dell'ammortamento. Infatti, la rinegoiazione determina non una riduzione definitiva dell'importo della rata, ma semplicemente un rinvio del pagamento di una parte di essa, sulla quale matureranno ulteriori interessi. In particolare si evidenziano:

RISCHIO DI NATURA ECONOMICA

Agli interessi già pattuiti per il rimborso del capitale mutuato, si aggiungono quelli che maturano sul conto di finanziamento accessorio e quelli che maturano sull'eventuale debito risultante dallo stesso conto alla data di scadenza del contratto di mutuo, con il conseguente aumento del debito reale della clientela.

RISCHIO CONNESSO CON LA DURATA DELL'AMMORTAMENTO

Tale rischio non è determinabile al momento della rinegoiazione, in quanto dipende dall'andamento del parametro di riferimento del tasso indicizzato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tassi massimi applicabili (validità 01/10/2011 – 31/12/2011)	finanziamenti con garanzia reale a tasso fisso	10,400%
	finanziamenti con garanzia reale tasso variabile	8,125%
	altri finanziamenti a famiglie ed imprese	16,813%

Interessi che maturano sul capitale mutuato Sono quelli indicizzati già pattuiti nel contratto di mutuo originario o, se diversi, in sede di rinegoziazione o di accollo.

Interessi che maturano sul conto di finanziamento accessorio IRS 10 anni + 0,50
ovvero, se più favorevole per il cliente, tasso contrattualmente previsto, come determinati – entrambe in misura fissa – alla data di rinegoziazione.

Capitalizzazione degli interessi Annuale.

Il parametro IRS è pubblicato normalmente sul quotidiano “IlSole24Ore”, ovvero su altre pubblicazioni di carattere finanziario. Il parametro è significativo soltanto per la determinazione del tasso fisso da applicare al prestito al momento della stipula del contratto. Il tasso del prestito avrà dunque un valore fisso, invariabile, e quindi del tutto autonomo dal successivo andamento del parametro IRS e del mercato bancario.

L’IRS 10 anni lettera al 01.10.2011 quotava 2,550%.

Interessi che maturano sulla somma eventualmente risultante a debito del cliente, alla data di scadenza del mutuo, sul conto di finanziamento accessorio Stesso tasso cui è regolato il conto accessorio, ovvero, se più favorevole per il cliente, tasso stabilito nel contratto di mutuo e determinato alla data di scadenza del medesimo contratto. Il relativo importo resterà fisso fino all’integrale estinzione di quanto dovuto alla banca.

Altre condizioni economiche Sono quelle già pattuite nel contratto di mutuo originario o , se diverse, in sede di rinegoziazione o di accollo.

Imposte e spese L’operazione di rinegoziazione non comporta alcuna imposta o spesa a carico del cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Rimborso e durata

a) relativi al contratto di mutuo

Rimborso: a rate fisse, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il nuovo piano di ammortamento concordato.

Durata: dalla prima rata in scadenza successiva all'1 gennaio 2009 e fino alla scadenza del contratto di mutuo;

b) relativi all'eventuale saldo negativo del conto di finanziamento accessorio

Rimborso: a rate fisse, di importo pari all'ammontare della rata risultante dalla rinegoiazione, comprensive di capitale ed interessi.

Durata: dalla scadenza del contratto di mutuo e fino all'esatto adempimento di quanto dovuto.

Estinzione anticipata

E' esercitabile in qualsiasi momento sia per il prestito che per il saldo del conto accessorio, in tutto o in parte, senza dover corrispondere alla banca nessun tipo di compenso o spesa.

La banca, inoltre, al fine di facilitare l'estinzione anticipata dei mutui ha aderito alle "Linee Guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" sottoscritte dall'ABI e dall'ANIA in data 22 ottobre 2008.

Conto di finanziamento accessorio

E' il conto su cui viene addebitata la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento inizialmente previsto e quello della rata ricalcolata con la rinegoiazione. Viene alimentato dagli importi a debito e a credito del debitore conseguenti all'andamento del tasso variabile originariamente previsto. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo dovrà avvenire seguendo il piano di ammortamento più favorevole per il cliente tra quello inizialmente pattuito e quello rinegoziato.

Garanzie

Permangono fino all'esatto adempimento di quanto dovuto.

Altre condizioni contrattuali

Sono quelle del contratto di mutuo originario.

LEGENDA

Accollo	E' il contratto con il quale un terzo subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario; quindi, nel caso di accollo di un mutuo per la vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, l'acquirente, invece di pagare una parte del prezzo al venditore, si assume l'obbligo di pagare alla banca, in luogo di quest'ultimo, le rate di mutuo non ancora scadute. L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione delle banche creditrici, le quali possono anche non aderire all'accollo, nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di crediti richiesta.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Tasso di interesse annuo	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.
Parametro I.R.S.	Saggio nominale annuo di interesse risultante dalla media aritmetica semplice, rilevata nel mese solare precedente quello di stipula, delle quotazioni giornaliere su base annuale dell'Interest rate Swap in Euro a 10 anni lettera, e pubblicate dal quotidiano "IlSole24Ore" per tale periodo.

**Rinegoiazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008.
Convenzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – ABI del 19 giugno 2008**

MEF e ABI convengono quanto segue:

Art. 1

1. Banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione:

- a) forniscono ai clienti interessati una informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi attualmente hanno, e cioè:
 - i) continuare a rimborsare il mutuo a banche e intermediari secondo il piano di ammortamento in corso;
 - ii) proporre a banche e intermediari una rinegoiazione delle condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente;
 - ii) avvalersi della portabilità del mutuo;
 - iv) ricorrere alla rinegoiazione dei mutui ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, obbligatoria per banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione;
 - v) possibilità di usufruire anche di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando quella sub iii) a quella sub iv);
- b) procedono alla rinegoiazione dei mutui secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.

2. Per i mutui di cui all'articolo 2, che siano stati oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, possono altresì aderire alla presente convenzione i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tale caso, procede alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.

3. Per banche e intermediari, nonché per i soggetti di cui al comma 2, le disposizioni legislative di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008 costituiscono uno standard minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread, rispetto a quelle previste dalle disposizioni legislative, dandone comunicazione contestuale all'ABI al momento in cui aderiscono alla presente convenzione. Nulla è altresì innovato in materia di portabilità dei mutui.

Art. 2

1. Possono formare oggetto di rinegoiazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'abitazione principale ed erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. Possono usufruire della rinegoiazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 3

1. La rinegoiazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo e alla scadenza originari del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati anche a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l'importo della rata da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 è pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoiazione e all'accollo. Resta fermo quanto previsto nel successivo comma 3.

2. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l'importo della rata risultante dall'atto di rinegoiazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti percentuali e quello contrattualmente previsto, come determinati - entrambi in misura fissa - alla data di rinegoiazione. Sono altresì addebitate nel conto di finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant'altro maturato fino alla data di rinegoiazione.

3. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoiazione del mutuo, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l'importo della rata risultante dall'atto di rinegoiazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso.

4. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoiazione. L'ammortamento è

calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo.

Art. 4

1. L'estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non comporta l'applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio.

Art. 5

1. Banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 ed entro tre mesi dalla data di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto 2008. La proposta è effettuata nel rispetto altresì della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e alla sua normativa di attuazione, con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica, anche utilizzando, ove possibile, le comunicazioni che banche e intermediari effettuano periodicamente alla clientela.

2. La proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui il cliente interessato può fare ricorso in materia di mutui, ossia quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), specificato che il mutuatario può usufruire anche di più di una di tali opportunità.

3. La proposta riporta altresì i contenuti dell'offerta di rinegoziazione, formulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, in relazione al contratto in essere con il mutuatario, includendo elementi che consentano al mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell'importo delle rate nonché le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione dell'evoluzione dei tassi di interesse.

4. L'accettazione della proposta, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario. L'accettazione della proposta assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell'accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

5. I clienti interessati che rinegoziano il mutuo ricevono annualmente da banche e intermediari mutuanti una comunicazione informativa, completa e chiara, sull'andamento della loro posizione nei riguardi della banca o intermediario medesimo, nonché sull'esposizione complessivamente derivante dall'operazione di rinegoziazione in termini di debito residuo e saldo del conto di finanziamento accessorio.

Art. 6

1. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità al riguardo.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai necessario l'intervento del notaio.

Art. 7

1. Banche e intermediari, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che intendono effettuare operazioni di rinegoziazione dei mutui ai sensi della presente convenzione, devono aderirvi per il tramite dell'ABI, Segreteria Generale, inviando a quest'ultima, e per conoscenza al MEF, un'apposita comunicazione, nella quale sono indicate altresì le eventuali condizioni migliorative che gli stessi intendono offrire alla clientela interessata.

Art. 8

1. Presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti:

- a) verifica della piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui, nonché dei relativi accordi e convenzioni applicativi;
- b) risoluzione di eventuali questioni interpretative che si dovessero porre in relazione ai contenuti delle citate disposizioni e convenzioni;
- c) proposta di eventuali modifiche alle predette convenzioni, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce dell'esperienza applicativa;
- d) verifica dell'andamento delle operazioni di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui;
- e) segnalazione alle Autorità di vigilanza, per le iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità dei mutui;
- f) relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, sulle attività svolte dall'Osservatorio permanente.

2. L'Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due della Banca d'Italia, da tre dell'ABI, nonché da tre rappresentanti delle Associazioni dei consumatori iscritte all'albo del Ministero dello sviluppo economico, da queste designati unitariamente. L'incarico dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori può essere di durata determinata, ove richiesto a fini di turnazione dalle stesse Associazioni.

3. L'acquisizione, la gestione ed ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze, sono effettuate in via aggregata e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati stessi e delle finalità previste nella presente convenzione.

Art. 9

1.MEF ed ABI si impegnano alla massima diffusione della presente Convenzione, anche attraverso la pubblicazione nei propri siti internet della stessa convenzione, nonché dell'elenco delle banche ed intermediari che ad essa aderiscono e le relative condizioni, anche migliorative, offerte in via generalizzata alla clientela.

2.ABI provvede altresì alla diffusione di una guida informativa che le banche mettono gratuitamente a disposizione della clientela al fine di illustrare, in modo chiaro e comprensibile, tutte le opportunità cui possono far ricorso i clienti interessati, fra le quali quella della portabilità dei mutui, nonché i contenuti della presente convenzione.

Roma 06 giugno 2008.